

# DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER PERSONALE SANITARIO

AVV. GIORGIO SACCO

AVV. GIOVANNA LONGHI



- Mascherine FFP2 E FFP3

(Art. 74, D.Lgs. 81/2008)



- Mascherine chirurgiche in commercio

(art. 34, comma 3, D.L. 9/2020)



- Guanti di lattice monouso e occhiali protettivi



# MASCHERINE CHIRURGICHE, QUANDO SONO ADEGUATE

## Art. 34, comma 3, decreto legge 2 marzo 2020, n. 9

In relazione all'emergenza ed in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, **le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivo genericamente idoneo a proteggere gli operatori sanitari.**

Sono utilizzabili mascherine prive del marchio CE, che devono però essere state valutate come idonee da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

## MASCHERINE CHIRURGICHE, QUANDO **NON** SONO ADEGUATE

Già con SARS-CoV nel 2003, l' Organizzazione Mondiale della Sanità rilevava problematiche sull'uso delle maschere chirurgiche per il personale sanitario o socio-sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato e indicava di indossare dispositivi di protezione individuali adeguati:

- **filtranti respiratori FFP2 (FFP3 per le procedure che generano aerosol);**
- **dispositivi di protezione facciale (visiere e/o occhiali);**
- **camice impermeabile a maniche lunghe;**
- **Guanti.**

## **DIRITTI DEL PERSONALE SANITARIO DEI REPARTI COVID-19 E IN CONTATTO CON MALATI COVID-19**

**Per questi lavoratori la mascherina chirurgica non può considerarsi un adeguato e sicuro mezzo di protezione, essendo utile e da utilizzare solo per il personale in servizio presso altri reparti, utilizzando percorsi differenti.**

**Il personale sanitario che non venga fornito dei mezzi di protezione indicati, non è nelle condizioni di svolgere il lavoro senza pericolo o con pericolo ridotto al minimo.**

**In ogni caso non è comunque possibile azzerare il rischio, anche con le corrette dotazioni.**

Il personale sanitario non adeguatamente fornito di dispositivi **può resistere** ad un suo impiego che metta in pericolo non solo la sua salute ma anche quella di chi frequenta e che può causare **un grave danno risarcibile alla sua salute.**

(Si è certi tuttavia che nessun sanitario oggi si rifiuterebbe di svolgere la mansione richiesta, perché consapevole della necessità del suo lavoro)

# TUTELA INAIL PER IL PERSONALE SANITARIO E SOCIO-SANITARIO

Il personale sanitario e sociosanitario è da considerarsi esposto a **rischio specifico**.

Il contagio da Covid-19 è da considerarsi **infortunio sul lavoro**:

- Il sanitario ha diritto alla tutela INAIL;
- l'Azienda di appartenenza deve immediatamente denunciare l'infortunio all'INAIL.



**La tutela assicurativa si estende anche a casi dove è difficile identificare le precise cause e modalità con cui è avvenuto il contagio in ambiente ospedaliero.**

**Se l'episodio che ha determinato il contagio non sia ricostruibile o non possa essere provato dal lavoratore, si presume che lo stesso si sia verificato durante il lavoro in ambiente ospedaliero, considerando anche come valido ogni altro indizio.**

**Salvo documentata evidenza contraria, si presume che tutte le infezioni da Covid-19 degli operatori sanitari e socio sanitari, diagnosticate mediante esecuzione del tampone, abbiano un nesso con l'attività lavorativa e pertanto debbano essere considerate infortuni sul lavoro.**